

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Affari Generali e Supporto Organi

STATUTO

del

Comune di Venezia

APRILE 2012

STATUTO

del

Comune di Venezia

- ❑ Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 235 del 7 giugno 1991.
Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 21.6.1991 Prot. Reg. n.6065.
Richiesta chiarimenti il 12.8.91, evasa il 21.10.91 con deliberazione n.385/C.C. del 21.10.1991 Pervenuta alla Sez. di Controllo 22.10.91 Prot. Sez.n.9542.
Annullata parzialmente con Ord. Sez. Controllo nn.6065/AP – 9542/AP in data 27.11.91.
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 31.12.1991.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 20.12.1991 n.112.
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 23.1.1992 e rinviato il 14.3.1992.
- ❑ Modificato con deliberazione n. 35 del 21/22 marzo 1994.
Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 6.4.1994 Prot. Reg. n.1392.
Richiesta chiarimenti il 20.4.1994, evasa il 13.5.1994. Pervenuta alla Sez. di Controllo 16.5.94 Prot. Reg.n.2025.
Annullata parzialmente con Ord. Sez. Controllo n.1392/A in data 30.5.1994.
Diventa esecutiva per le parti non annullate il 7.6.1994.
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 16.6.1994.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 17.6.1994 n.50.
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 18.7.1994.
- ❑ Modificato con deliberazione n. 159 del 2/3 ottobre 1995.
Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 17.10.95 Prot. Reg. n.4164.
Esecutiva per decorso del termine il 7.11.95.
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 24.11.1995.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 24.11.95 n.105.
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 26.11.97.
- ❑ Modificato con deliberazioni:
 - n. 28/bis del 14 febbraio 1997, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.2.1997 Prot. Reg. n. 549 e
 - n. 37 del 17 febbraio 1997, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.2.1997 Prot. Reg. n.547.Esecutive per decorso del termine il 19.3.1997.
Ripubblicate all'Albo Pretorio per 30 gg. dall'11.4.1997.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 1.4..97 n.30.
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 26.11.97.
- ❑ Modificato con deliberazioni:
 - n.193 del 23 novembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.11.1998 Prot. Reg. n.1276, esecutiva per decorso del termine il 27.12.1998. Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. Dal 19.3.1999;
 - n.194 del 23 novembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.11.1998 Prot. Reg. n.1277, esecutiva per decorso del termine il 21.1.1999. Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 19.3.1999;
 - n.217 del 21 dicembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 23.12.1998 Prot. Reg. n.1425, esecutiva per decorso del termine il 23.1.1999. Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 19.3.1999.Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 2.4.1999 n.30.
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 3.5.99.
 - n.216 del 21 dicembre 1998, pervenuta alla Sez. di Controllo il 23.12.1998 Prot. Reg. n.1424. Richiesta chiarimenti il 28.12.1998 evasa il 16.3.1999. Pervenuta alla Sezione di Controllo il 17.3.1999 Prot. Reg. n.298, esecutiva per decorso del termine il 17.4.1999.Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 18.6.1999 n.53.
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 21.7.1999.

- ❑ Modificato con deliberazione n. 195 del 21 dicembre 1999.
Pervenuta al Comitato di Controllo il 23.12.1999 Prot. Reg. n.8086
Esecutiva per decorso del termine il 23.1.2000.
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 25.1.2000
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 18.2.2000 n.16
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 7.4.2000.
- ❑ Modificato con deliberazione n. 77 del 12 giugno 2000.
Pervenuta al Comitato di Controllo il 13.6.2000 Prot. Reg. n.6361
Esecutiva per presa d'atto in data 19.6.2000 (Comunicazione CO.RE.CO. Prot.N.3040 del 4.7.2000)
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 6.7.2000
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 21.7.2000 n.66
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 31.7.2000.
- ❑ Modificato con deliberazione n. 136 del 20 novembre 2000.
Pervenuta al Comitato di Controllo il 22.11.2000 Prot. Reg. n.11726
Esecutiva per presa d'atto in data 27.11.2000 (Comunicazione CO.RE.CO. Prot.N.5228/100 del 4.12.2000)
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 7.12.2000
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 5.1.2001 n.2
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 11.1.2001
- ❑ Modificato con deliberazione n. 119 del 23 luglio 2003
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 5.8.2003
Esecutiva il 5.9.2003
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 22.8.2003 n.78
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 17.9.2003
- ❑ Modificato con deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2004
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 14.1.2004
Esecutiva il 14.2.2004
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 6.2.2004 n.14
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 20.2.2004
- ❑ Modificato con deliberazione n. 97 del 27 luglio 2004
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 29.7.2004
Esecutiva il 29.8.2004
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 13.8.2004 n.80
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 9.9.2004
- ❑ Annullamento dell'art.1, comma 3 con D.P.R. 13.6.2005
Inviato al Prefetto di Venezia, per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno, il 14.9.2005
- ❑ Modificato con deliberazione n. 164 del 7 novembre 2005
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 10.11.2005
Esecutiva il 11.12.2005
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 25.11.2005 n.111
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 9.1.2006
- ❑ Modificato con deliberazione n. 170 del 29 novembre 2005
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 30.11.2005
Esecutiva il 31.12.2005
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23.12.2005 n.120
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 9.1.2006
- ❑ Modificato con deliberazione n. 128 del 03 novembre 2008
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 05.11.2008 - Esecutiva il 06.12.2008
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 21.11.2008 n. 96
Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 17.12.2008
- ❑ Modificato con deliberazione n. 129 del 03 novembre 2008
Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 05.11.2008 - Esecutiva il 06.12.2008
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 21.11.2008 n. 96

Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 17.12.2008

☐ Modificato con deliberazione n. 14 del 18 gennaio 2010

Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 10.02.2010 - Esecutiva il 13.03.2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 26.02.2010 n. 18

Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 25.03.2010

☐ Modificato con deliberazione n. 39 del 04 febbraio 2010

Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 08.02.2010 - Esecutiva il 11.03.2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 26.02.2010 n. 18

Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 25.03.2010

☐ Modificato con deliberazione n. 150 del 21.12.2011

Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 15.03.2012 - Esecutiva il 15.04.2012

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23.03.2012 n. 22

Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 07.05.2012

☐ Modificato con deliberazione n. 14 del 15.02.2012

Pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. Dal 15.03.2012 - Esecutiva il 15.04.2012

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23.03.2012 n. 22

Inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti il 07.05.2012

INDICE

Capo I - Princìpi fondamentali	7
Articolo 1 <i>Ordinamento territoriale e valori comunitari</i>	7
Articolo 2 <i>Princìpi e finalità</i>	7
Articolo 2/bis <i>Il bene acqua</i>	9
Articolo 3 <i>Gonfalone, sede e territorio</i>	9
Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune	11
Sezione I - Norme generali.....	11
Articolo 4 <i>Organizzazione e funzionamento</i>	11
Articolo 4/bis <i>Princìpi generali di organizzazione</i>	11
Sezione II - Il Consiglio Comunale.....	13
Articolo 5 <i>Competenze del Consiglio</i>	13
Articolo 5/bis <i>Convocazione del Consiglio comunale. Presidenza del Consiglio comunale</i>	14
Articolo 6 <i>Commissioni consiliari</i>	14
Articolo 6/bis <i>Forme di garanzia delle minoranze</i>	15
Articolo 7 <i>Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo</i>	16
Articolo 8 <i>Nomina dei rappresentanti del Comune</i>	17
Articolo 8/bis <i>Interrogazioni consiliari ed interpellanze</i>	17
Articolo 8/ter <i>Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo</i>	18
Articolo 8/quarter <i>Assenza dalle sedute</i>	18
Sezione III - La Giunta.....	20
Articolo 9 <i>Composizione, funzionamento e deliberazioni</i>	20
Articolo 10 <i>Nomina ed incarichi agli Assessori</i>	21
Sezione IV - Il Sindaco	22
Articolo 11 <i>Attribuzioni del Sindaco</i>	22
Articolo 12 <i>Competenze e funzioni</i>	22
Capo III - Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici.....	24
Articolo 13 <i>Princìpi di organizzazione amministrativa</i>	24
Articolo 14 <i>Il Segretario Generale</i>	24
Articolo 15 <i>Incarichi dirigenziali</i>	25
Articolo 16 <i>Comitati di coordinamento</i>	25
Articolo 17 <i>Funzioni e compiti dei dirigenti</i>	26
Articolo 18 <i>Controllo economico interno</i>	27
Articolo 19 <i>Gestione dei servizi pubblici</i>	28
Articolo 20 <i>Istituzioni</i>	28

Capo IV - Forme di collaborazione tra il Comune ed altri Enti pubblici.....	29
Articolo 21 <i>Accordi di programma , convenzioni, consorzi</i>	29
Capo V - Municipalità.....	30
Articolo 22 <i>Articolazioni territoriali ed organi delle Municipalità</i>	30
Articolo 23 <i>Funzioni delle Municipalità</i>	31
Articolo 24 <i>Presidente di Municipalità</i>	32
Articolo 25 <i>Risorse</i>	32
Capo VI - Gli istituti di partecipazione	33
Articolo 26 <i>Riconoscimento, valorizzazione e promozione della partecipazione popolare</i>	33
Articolo 26 bis <i>Albo delle Associazioni</i>	34
Articolo 27 <i>Le consulte</i>	35
Articolo 28 <i>Istituti della partecipazione</i>	35
Articolo 28 bis <i>Referendum abrogativo</i>	37
Articolo 28 ter <i>Referendum propositivo e abrogativo/propositivo ABROGATO</i>	37
Articolo 29 <i>Abrogato</i>	38
Articolo 30 <i>Diritto di accesso</i>	38
Articolo 31 <i>Difensore civico</i>	38
Articolo 32 <i>Difensore civico. Elezione e rapporti con il Consiglio</i>	39
Articolo 33 <i>Difensore civico. Requisiti per l'elezione</i>	40
Norme transitorie.....	40
Articolo 1.....	40

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Articolo 1 (*)

*Ordinamento territoriale e valori comunitari (**)*

1. Venezia è ente territoriale autonomo dotato di poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, e si dà il presente statuto.

2. Venezia è comune metropolitano, capoluogo della Regione del Veneto e città metropolitana, costituita con il concorso degli altri comuni che vi aderiscono, nei modi stabiliti da legge o atto con forza di legge dello Stato.

3. *Comma annullato (D.P.R. 13.6.2005)*

4. Il Comune di Venezia è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate nel suo territorio, organizzate in municipalità ai sensi del presente statuto. Il territorio è individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale.

5. Venezia tutela la propria civiltà, riconosce e sostiene le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.

(*) *Articolo sostituito – Delib. C.C. n. 119 del 23/7/2003*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 2

Principi e finalità ()*

1. Il Comune di Venezia con metodo democratico, secondo princìpi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, etnia, lingua e religione. Concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni a livello nazionale e internazionale, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico. Tutela l'ambiente e le specie viventi; promuove lo sviluppo sostenibile (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

1/bis. Il Comune, nel promuovere la valorizzazione del lavoro nella società, adotta all'interno della propria organizzazione procedure atte a favorire la partecipazione dei/delle lavoratori/lavoratrici alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

2. *Comma abrogato (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011; comma abrogato con deliberazione C.C. n. 14 del 15/02/2012).*

3. Il Comune di Venezia:

- orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuove le libertà dei cittadini e delle cittadine, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute;
- considera la famiglia nucleo fondamentale della comunità cittadina e ne valorizza la funzione;
- adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- garantisce il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro impedendo qualsiasi forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale. I Regolamenti comunali saranno informati a tali principi e stabiliranno norme per la realizzazione degli stessi;
- promuove azioni di tutela delle persone private o limitate nella libertà personale.

Il Comune di Venezia assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza paritaria di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nonché nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali degli Enti, delle Aziende, delle Fondazioni, delle IPAB e delle Istituzioni da esso dipendenti, e si impegna affinché tali principi vengano inseriti anche negli statuti delle società ed enti partecipati (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

3/bis. Il Comune di Venezia:

- considera la rete internet un'infrastruttura essenziale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza;
- concorre a garantire ai cittadini e a chi visita la città l'accesso alla rete internet in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale;
- adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini all'azione politica e amministrativa tramite la rete internet, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali e si adopera per favorire la crescita della cultura digitale con particolare riguardo alle categorie a rischio esclusione (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

4. Il Comune di Venezia, aderendo alla Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie Locali, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica.

5. Il Comune di Venezia riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'art. 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e

delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

6. Il Comune di Venezia, nel rispetto del principio di separazione dell'azione politica ed amministrativa, informa la propria attività osservando il principio della rispettiva responsabilità degli organi politici ed amministrativi e comunque secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo tale da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 2/bis (*) ***Il bene acqua (**)***

1. Il Comune di Venezia dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

- garantire la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinseca nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero e la priorità del consumo umano delle risorse idriche rispetto ad altri usi;

- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.

(*) *Articolo aggiunto - Delib. C.C. n. 14 del 18.01.2010*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 3 ***Gonfalone, sede e territorio (*)***

1. Il gonfalone di Venezia ed il simbolo del Leone di San Marco rappresentano la comunità e la sua gloriosa storia. L'uso del logo/simbolo deve essere autorizzato/deliberato dalla Giunta comunale per i soli fini istituzionali (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

1 bis Il patrono della città di Venezia è San Marco, la cui festività si celebra il giorno 25 del mese di aprile (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. La sede del Comune è in Venezia Ca' Farsetti.

3. In considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione il Comune si dota di strutture adeguate per decentrare i lavori istituzionali anche nella terraferma veneziana.

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

CAPO II
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE

SEZIONE I
NORME GENERALI

Articolo 4
Organizzazione e funzionamento (*)

1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.

2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai/alle singoli/e Consiglieri/e (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 21-22/3/94*).

3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta anche alle Municipalità. L'iniziativa dovrà essere presentata da una maggioranza qualificata pari ad almeno 2/3 dei/delle consiglieri/e assegnati/e alla Municipalità (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n.194 del 23/11/98; comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011*).

4. Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

5. Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

Articolo 4/bis (*)
Principi generali di organizzazione

L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi generali:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e con i piani specifici di settore, ai quali si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.

2. La gestione amministrativa dell'Ente, ai sensi del successivo art. 17, è attribuita ai/alle dirigenti e ai/alle responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano, comunque, funzioni di indirizzo e di controllo (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29/11/2005 n.170; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).
3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal/la rispettivo/a Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
4. Viene garantita l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. L'organizzazione del Comune, articolata in strutture di diversa complessità, è definita dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ai responsabili delle strutture apicali compete la sovrintendenza ed il coordinamento delle attività delle unità organizzative che ad esse fanno capo. Vanno favorite forme di collaborazione col sistema pubblico allargato (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011*).
6. L'organizzazione del lavoro compete ai/alle dirigenti che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini nonché degli obiettivi indicati negli atti di governo (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).
7. Ai componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).
8. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*
9. Le spese di cui al comma 7 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).
10. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 129 del 03/11/2008.*
11. Le funzioni del Comune possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dalle iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali, individuate tramite deliberazioni, anche a contenuto regolamentare, degli organi comunali competenti.
12. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 119 del 23/7/2003*).

(*) *Articolo inserito – Delib. C.C. n. 195 del 21/12/1999*

SEZIONE II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5 *Competenze del Consiglio (*)*

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e dei/delle dirigenti cui sono rivolti (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

2. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale (*Comma modificato con deliberazione C.C. n 150 del 21/12/2011*).

3. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività comunale, nonché sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia, a mezzo di azienda speciale o di istituzione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvarrà della collaborazione del Collegio dei revisori e dell'ufficio per il controllo economico della gestione ognuno per le proprie competenze.

4. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale a cui partecipa il Comune viene esercitato dal Consiglio comunale, previa relazione del Sindaco sul loro andamento economico ed amministrativo, attraverso l'esame del bilancio annuale d'esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale), del bilancio sociale della società e delle relative relazioni (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

5. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.

6. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

7. L'iniziativa dei/delle singoli/e consiglieri/e nelle materie di cui all'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 viene esercitata depositando il testo della proposta di deliberazione presso la Segreteria Generale, che acquisisce i pareri prescritti, ne valuta la legittimità, la trasmette alla competente Commissione consiliare per l'ulteriore corso e ne da contestuale comunicazione al Sindaco (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011

Articolo 5/bis ^(*)

Convocazione del Consiglio comunale. Presidenza del Consiglio comunale (**)

1. Il Consiglio Comunale neoeletto è convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal/la Consigliere anziano, fino all'elezione del/la Presidente dell'Assemblea.

3. È Consigliere anziano colui/colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011*).

4. Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese il/la Presidente, e con voto limitato ad uno, due V. Presidenti. Il/la Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati con la maggioranza assoluta dei/delle consiglieri/e assegnati/e.

5. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal/la Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal/la V. Presidente.

6. Il/la Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei/delle Consiglieri/e o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E' tenuto a riunirlo nei termini previsti dal Regolamento su richiesta del Sindaco.

7. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

(*) *Articolo sostituito - Delib. C.C. n.195 del 21.12.1999*

(**) *Rubrica inserita - Delib. C.C. n 150 del 21/12/2011*

Articolo 6

Commissioni consiliari (*)

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.

2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.

3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio e dei programmi di referato; la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione

dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.

4. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

5. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un/una consigliere/a (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 21-22/3/94*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

Articolo 6/bis (*) ***Forme di garanzia delle minoranze***

1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.

2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta alle minoranze.

3. La procedura di nomina del/la Presidente avviene all'interno della Commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.

4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.

5. Il/la Presidente eletto/a deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

6. La Commissione, nell'ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l'ha istituita.

7. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Ente, i quali sono tenuti a collaborare.

(*) *Articolo aggiunto - Delib. C.C. n.195 del 21.12.1999.*

Articolo 7

Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo (*)

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi.

1/bis. Ogni gruppo consiliare dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature, dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale così come verrà determinato dal Regolamento (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*).

2. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal/dalla Presidente/ssa del Consiglio ed alla quale partecipano il/la Sindaco ed i due V.Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il/la Presidente/ssa tenendo conto di quanto previsto dall'art.5/bis (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

3. Gli atti ed i provvedimenti che la Giunta intende sottoporre alla preventiva valutazione dei Consigli di Municipalità o delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capi dei gruppi consiliari ed alle commissioni competenti (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

4. Il/la Presidente ha i poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Sovrintende, inoltre, alle attività del Consiglio (*Comma aggiunto con deliberazione n.195 del 21/12/1999*).

5. Appositi regolamenti prevedono che al Consiglio siano forniti servizi, attrezzature necessarie, risorse finanziarie, proprie strutture (*Comma aggiunto con deliberazione n.195 del 21/12/1999*).

6. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da dirigenti anche del settore economico finanziario sulla base di specifico PEG e risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio (*Comma aggiunto con deliberazione n.195 del 21/12/1999*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

Articolo 8

Nomina dei rappresentanti del Comune (*)

1. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine, che gli sono espressamente riservate dalla legge nei modi previsti dall'apposito regolamento (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

2. Sulla base degli indirizzi di cui al D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 stabiliti dal Consiglio, il/la Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei/delle rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui al D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198 (*Comma sostituito con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011*).

3. In ogni caso gli amministratori e le amministratrici saranno scelti tra persone che hanno specifici e comprovati requisiti di esperienza, attitudine professionale e competenza (*Comma sostituito con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

4. A tal fine il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a chiunque la proposta di candidature (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

5. Nelle nomine di competenza del Consiglio, attribuitegli da leggi, Statuto dell'Ente nel quale si effettuano le nomine, e da convenzioni, uno dei nominativi da eleggere, è riservato alle minoranze (*Comma aggiunto con deliberazione n. 195 del 21/12/1999*).

6. Le relative votazioni, di conseguenza, avvengono con voto limitato (*Comma aggiunto con deliberazione n.195 del 21/12/1999*).

7. Nel caso nessun rappresentante delle minoranze risultasse eletto in base ai voti conseguiti, uno dei posti disponibili è di diritto attribuito al candidato delle minoranze che ha riportato più voti e che prevale sull'ultimo candidato della maggioranza anche se questi abbia conseguito più voti (*Comma aggiunto con deliberazione n.195 del 21/12/1999*).

8. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età (*Comma aggiunto con deliberazione n. 195 del 21/12/1999*).

(*) Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011.

Articolo 8/bis (*)

Interrogazioni consiliari ed interpellanze (**)

1. Il Sindaco e gli/le assessori/e rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai/dalle Consiglieri/e Comunali e dalle Municipalità con le modalità previste dal regolamento (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

3. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni ed invia copia della risposta ai/alle consiglieri/e comunali. In mancanza di risposta nel termine, l'interrogazione viene iscritta alla prima seduta della Commissione competente. Ove non sia data risposta neanche in Commissione, l'interrogante può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno e la trattazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.

4. La procedura delineata si applica anche alle interpellanze presentate dai/le Consiglieri/e (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011*).

(*) *Articolo aggiunto - Delib. C.C. n. 35 del 21-22/3/1994.*

(**) *Rubrica inserita - Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011; rubrica modificata - Delib. C.C. n 14 del 15/02/2012*

Articolo 8/ter (*)

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale e di tutti i documenti di bilancio che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, considerando le indicazioni, provenienti dalle Commissioni Consiliari convocate in precedenza, per ciascuna delega assegnata al Sindaco e agli Assessori. Contestualmente si procede all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall' art. 193 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

(*) *Articolo aggiunto - Delib. C.C. n. 195 del 21.12.1999*

Articolo 8/quater (*)

Assenza dalle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

2. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autocertificazioni per motivi di: salute, famiglia, forza maggiore, lavoro, ferie, impegni istituzionali.

3. La mancata partecipazione non giustificata, a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

(*) *Articolo aggiunto - Delib. C.C. n. 195 del 21.12.1999*

SEZIONE III

LA GIUNTA

Articolo 9

Composizione, funzionamento e deliberazioni ()*

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori/e fino al numero massimo previsto dalla Legge in 12 unità (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n.35 del 21-22/3/94, n. 159 del 2-3/10/95, n.77 del 12.6.2000 e n. 128 del 03.11.2008*) .

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un/una V.Sindaco, garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui al D.L.vo 11 aprile 2006 n. 198, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

3. Gli/le assessori/e non sono membri del Consiglio Comunale. Se un/una consigliere/a comunale viene nominato/a assessore/a, cessa dalla carica di consigliere/a all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il/la primo/a dei non eletti. Il Sindaco può revocare uno/a o più assessori/e dandone motivata comunicazione al Consiglio (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*) .

4. La Giunta, convocata dal Sindaco, esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.

5. La Giunta ogni sei mesi invia una relazione dello stato di avanzamento dei programmi stabiliti per settore alle Commissioni Consiliari competenti (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*) .

6. La Giunta è competente in ordine all'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che questa non comporti oneri finanziari pluriennali nel qual caso la competenza è del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettere i) ed l) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.195 del 21/12/1999; comma sostituito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011; comma modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 15/02/2012*).

7. *Comma abrogato* (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 195 del 21/12/1999; comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 10

Nomina ed incarichi agli Assessori (*)

1. Il Sindaco, ai sensi dell' art. 46 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 comma 1 del presente Statuto, individua i settori dell'amministrazione che affida ad ogni assessore/a (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*) .

2. Entro sessanta giorni dalla nomina, ogni assessore/a presenta al Sindaco un programma di referato con l'analisi della situazione in atto, l'indicazione degli obiettivi annuali e pluriennali e quella degli strumenti operativi che si intendono attivare. Il Sindaco nei successivi trenta giorni, previo esame da parte della Giunta, trasmette i programmi di referato alle Commissioni competenti ed alle Municipalità (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

3. Il programma di referato viene aggiornato ed illustrato in occasione della presentazione al Consiglio del bilancio di previsione (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*) .

4. Ogni Assessore presenta alla Giunta o al Consiglio Comunale, per le relative deliberazioni, gli atti elaborati dall'assessorato; emana i provvedimenti relativi alle competenze che gli sono affidate; riferisce al Consiglio, nel contesto della relazione annuale della Giunta, sull'andamento degli uffici cui è preposto e sui risultati raggiunti.

5. Il Sindaco può affidare ad un/una assessore/a il coordinamento dei progetti e chiedere ai/alle consiglieri/e di collaborare su problemi specifici (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

SEZIONE IV

IL SINDACO

Articolo 11

Attribuzioni del Sindaco (*)

1. Il Sindaco viene eletto dai/dalle cittadini/e nei modi e nei termini stabiliti dalla legge (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*) .

2. Con riferimento alle specificità territoriali il Sindaco può attribuire a uno o a più Assessori la trattazione delle relative problematiche. Il coordinamento delle Municipalità è attribuito ad un unico Assessore (*Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 217 del 21/12/98; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*) .

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 12 (*)

Competenze e funzioni (**)

1. Il/la Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai/alle dirigenti per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*) .

2. Il/la Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli/e Assessori, a Presidenti dei Consigli di Municipalità le attribuzioni di sua competenza (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

3. Il/la Sindaco nomina i/le responsabili di settore degli uffici e dei servizi cui risultino preposte figure dirigenziali basandosi su criteri di capacità e competenza (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

4. Il Sindaco, può delegare ai/alle dirigenti anche ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

5. Il/la Sindaco comunica al/la Presidente del Consiglio ed ai/alle Capigruppo Consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ed invia, entro dieci giorni, l'elenco delle sue ordinanze.

6. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente, nonché nelle chiamate di terzo o in garanzia, negli appelli e ricorsi incidentali, nelle domande riconvenzionali avanti tutte le autorità giudiziarie senza necessità di apposita deliberazione. E' altresì autorizzato senza

necessità di apposita deliberazione in tutti gli appelli ed i ricorsi per cassazione relativi a sanzioni applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 (*Comma integrato con deliberazione C.C. n. 2 del 12/1/2004; comma sostituito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

7. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovrintendenza ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

8. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.

9. I coadiutori consigliano e collaborano col/la Sindaco, ma non hanno poteri di firma.

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 195 del 21/12/1999*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 13 (*)

Principi di organizzazione amministrativa(**)

1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, ed è organizzata in strutture adeguate alle funzioni ed ai servizi da svolgere orientati alla semplicità e trasparenza organizzativa, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

3. *Comma abrogato (Comma modificato con deliberazione C.C. 29/11/2005 n. 170; comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011).*

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ogni altra fonte relativa all'organizzazione interna del Comune devono essere informati al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Articolo riformulato – Delib. C.C. n. 195 del 21/12/1999.*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 14

Il Segretario Generale (*)

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Segretario Generale è coadiuvato da almeno un Vice Segretario con funzioni vicarie, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, e dagli uffici di Segreteria.

3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta (*Comma sostituito con deliberazione n.195 del 21/12/1999*).

4 Il Segretario Generale nomina ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) il Presidente delle commissioni di gara e di concorso (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

5. Il Segretario Generale può presiedere le Commissioni di gare e/o concorsi, su nomina del Sindaco (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 15 (*) ***Incarichi dirigenziali (**)***

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del Sindaco comunicato alla Giunta ed al/la Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo Consiliari per periodi non inferiori a tre anni ne superiori a cinque anni e sono rinnovabili, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*Comma modificato con deliberazione C.C. 29.11.2005 n.170*) (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

3. L'incarico può essere revocato dal Sindaco prima della scadenza per adeguate motivazioni, secondo la normativa vigente, anche connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

4. Il/la dirigente della Direzione coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi che costituiscono la struttura nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi di governo e degli accordi sindacali recepiti ufficialmente dall'Amministrazione, e risponde del loro buon andamento (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

5. I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto della normativa di legge vigente e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 195 del 21/12/1999*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 16 (*) ***Comitati di coordinamento (**)***

1. È istituito un sistema di Comitati di coordinamento tecnico/amministrativo quale strumento fondamentale di integrazione dell'azione amministrativa la cui composizione e le cui funzioni sono definite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*) .

2. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 195 del 21/12/1999*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 17 (*)

Funzioni e compiti dei dirigenti (**)

1. In conformità al disposto dell'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, la gestione dell'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Comune spetta ai/alle dirigenti i quali sono coadiuvati nella gestione dai/le responsabili dei servizi all'uopo nominati (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. I/le dirigenti, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni secondo le modalità previste dai regolamenti:

a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti;

b) procedure d'appalto e conseguenti responsabilità;

c) stipula dei contratti;

d) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;

e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;

h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

i) emanazione delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e di quelle previste da leggi speciali che prevedano competenze non attribuibili ai dirigenti.

j) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

k) esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale;

l) fornire al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) assicurare il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

n) nomina dei componenti le Commissioni di gare informali;

o) adozione dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

p) approvazione dei verbali di gara e/o concorso con atto del/la dirigente.

(Comma modificato con deliberazione C.C. n.170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011).

3. *Comma abrogato (Comma modificato con deliberazione C.C. n. 170 del 29/11/2005; comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011).*

4. I/le dirigenti possono delegare alcune funzioni ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti *(Comma modificato con deliberazione C.C. n.170 del 29/11/2005; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011).*

5. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

6. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

7. *Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011.*

8. *Comma abrogato (Comma modificato con deliberazione C.C. n. 170 del 29/11/2005; comma abrogato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011).*

9. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi *(Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011).*

() Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 195 del 21/12/1999*

*(**) Rubrica inserita - Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 18

Controllo economico interno (*)

1. È istituito l'Ufficio per il controllo economico interno della gestione che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli Organi elettivi, al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai dirigenti (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. L'Ufficio coadiuva il Consiglio Comunale nei compiti di controllo che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto.

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 19 ***Gestione dei servizi pubblici (*)***

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica o privi di tale rilevanza anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. Il Comune di Venezia riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 14 del 18/1/2010*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 20 (*) ***Istituzioni (**)***

1. Le istituzioni di cui all'art. 114 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:

- specifica individuazione dei servizi che ne costituiscono il fine istituzionale;
- efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
- garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
- coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.

(*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

2. Il Consiglio di Amministrazione della Istituzione è composto da tre a cinque componenti compreso il/la Presidente. Il/la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono nominati dal/dalla Sindaco, il/la quale può

revocarli dandone motivazione al Consiglio Comunale (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 35 del 21-22/3/94*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

CAPO IV

FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Articolo 21

Accordi di programma, convenzioni, consorzi (*)

1. Il Comune di Venezia può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.

2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modifica o scioglimento non costituiscono materia statutaria.

3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.

4. La ratifica degli accordi raggiunti nelle sedi indicate al terzo comma da parte degli Organi competenti deve seguire nel termine di trenta giorni a pena di decadenza (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

CAPO V

MUNICIPALITÀ

Articolo 22(*)

*Articolazioni territoriali ed organi delle Municipalità (**)*

1. Le Circoscrizioni del Comune di Venezia sono costituite in Municipalità per rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Venezia e nella prospettiva della Città Metropolitana. Competono alla Municipalità le funzioni amministrative del Comune da individuare nella piena esplicazione, sul piano locale, dei principi di differenziazione ed adeguatezza, propri della sussidiarietà.

In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale assegna alla Municipalità le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni e attività individuate col criterio di cui al comma precedente.

2. Le Municipalità indicate nelle nomenclature sono così denominate e delimitate:

MUNICIPALITÀ DI VENEZIA – MURANO – BURANO

(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 1 – n. 2 – n. 5 – n. 6)

MUNICIPALITÀ DI LIDO – PELLESTRINA

(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 3 – n. 4)

MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO

(Comprendente il territorio dell'ex Quartiere n. 8)

MUNICIPALITÀ DI MESTRE – CARPENEDO

(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 9 – n. 10)

MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO – ZELARINO

(Comprendente il territorio degli ex Quartieri n.11 e n.12)

MUNICIPALITÀ DI MARGHERA

(Comprendente il territorio dell'ex Quartiere n. 13)

I confini delle Municipalità potranno essere parzialmente modificati attraverso deliberazione del Consiglio Comunale anche su proposta delle Municipalità interessate
(*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 39 del 4/2/2010*).

3. Richiamati i poteri di autonomia ed autorganizzazione previsti per i Comuni dal Titolo V[^] della Costituzione, sono organi della Municipalità: il Consiglio, il Presidente e l'Esecutivo Municipale il quale ha compiti attuativi delle deliberazioni e decisioni del Consiglio municipale. Il Presidente e il Consiglio di Municipalità sono eletti a turno

unico. Per la formazione delle liste elettorali deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi nei Consigli di Municipalità, come disciplinato nel Regolamento.

Le attribuzioni delle Municipalità possono essere diversificate in relazione a specifiche condizioni locali. Al Presidente della Municipalità, , spetta l'indennità di funzione, mentre ai Consiglieri delle Municipalità un gettone di presenza nella misura e con le modalità previste per gli organismi di decentramento dalla normativa vigente. I componenti l'Esecutivo Municipale sono previsti fino a cinque per le Municipalità con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e fino a quattro per le altre Municipalità e nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti dai cittadini elettori (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 129 del 3/11/2008; comma modificato con deliberazione C.C. n. 39 del 4/2/2011; comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/12/2011*).

4. Le Municipalità possono istituire Delegazioni di Zona rappresentanti le istanze di determinate località ricomprese nel loro territorio (*Comma riformulato con deliberazione C.C. n. 39 del 4/2/2010*).

5. La Giunta esercita il controllo sugli Organi della Municipalità nelle forme sancite dal regolamento.

6. Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali.

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 119 del 23/7/2003*

(**) *Rubrica inserita - Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 23 (*) ***Funzioni delle Municipalità (**)***

1. Le Municipalità esercitano le funzioni ad esse attribuite dallo Statuto e dal Regolamento. Sovrintendono a tutti i servizi, le attività, i procedimenti a loro assegnati, e le deleghe sono attribuite secondo il principio di sussidiarietà.

2. Inoltre esse esprimono pareri obbligatori su:

- L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- I programmi anche di opere pubbliche, le relazioni previsionali e programmatiche che interessano la Municipalità;
- I Bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni interessanti il territorio di competenza della Municipalità ed i conti consuntivi;
- Gli strumenti urbanistici che riguardano la Municipalità;
- I piani di acquisizione e dismissione del patrimonio comunale compreso nel territorio di competenza della Municipalità.

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n. 119 del 23/7/2003*

(**) *Rubrica inserita - Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 24 (*)
Presidente di Municipalità (**)

1. Il Presidente rappresenta la Municipalità ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti nonché le funzioni delegate dal Sindaco ai sensi della normativa vigente.

Ad esso spetta nominare i componenti dell'Esecutivo, presentare al Consiglio il Documento Programmatico di governo – entro i termini stabiliti dal Regolamento per le Municipalità. Il Presidente partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e ha diritto di intervento nelle discussioni attinenti problematiche del proprio territorio.

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n.119 del 23/7/2003 - Articolo modificato – Del. C.C. n. 39 del 4/2/2010*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 25 (*)
Risorse (**)

1. Alle Municipalità sono assegnate risorse umane e strumentali nonché autonomia organizzativa e funzionale necessarie all'esercizio delle competenze ad esse delegate.

(*) *Articolo riformulato - Delib. C.C. n.119 del 23/7/2003*

(**) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

CAPO VI

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE (*)

(*) *Capo e rubrica inseriti – Delib. C.C. n 150. del 21/12/2011*

Articolo 26

Riconoscimento, valorizzazione e promozione della partecipazione popolare (*)

1. Secondo i principi dell'art. 2 comma 1 del presente Statuto, il Comune di Venezia riconosce e valorizza le libere forme di associazione tra cittadini e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1 :

- a) indica quali istituti di partecipazione quelli riportati all'art. 28 e 28bis;
- b) promuove altresì forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
- c) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- d) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione. Nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati, sarà emesso un provvedimento motivato;
- e) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione per i cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.

3. I diritti di partecipazione popolare previsti dall'articolo 28 sono riconosciuti a :

1. i cittadini residenti nel comune di Venezia che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
2. cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano stabilmente la propria attività nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
3. i residenti da almeno 3 anni nel comune di Venezia, di cittadinanza diversa da quella italiana o di un paese U.E., che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che nel Comune esercitano la propria attività nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

Il diritto di voto da parte di cittadini e residenti non iscritti nelle liste elettorali del comune può essere esercitato solamente previa iscrizione degli interessati, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, in appositi elenchi aggiuntivi.

(*) *Articolo e rubrica inseriti – Delib. C.C. n 150 del 21/12/2011*

Articolo 26 bis ***Albo delle Associazioni (*)***

1. Il Comune di Venezia promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.

2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite dal regolamento, le associazioni debbono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto indicando le persone che le rappresentano.

3. L'iscrizione all'Albo è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale ed ha valore sino a quando, con cadenza quadriennale, il Consiglio stesso provveda a riesaminare tutte le iscrizioni (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

4. L'erogazione di eventuali finanziamenti o contributi, anche sotto forma di fruizione di servizi, può essere deliberata dalla Giunta Comunale esclusivamente in favore di associazioni iscritte all'Albo ed obbliga l'associazione che le richiede alla presentazione dei bilanci e quindi dei documenti che giustificano l'impiego di dette erogazioni.

4/bis. Annualmente viene reso pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato di finanziamenti o contributi, concessione di strutture, beni strumentali e servizi (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

5. Il Comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione di servizi.

6. Per favorire il coordinamento tra le associazioni iscritte all'Albo nei loro rapporti con l'amministrazione comunale, il Consiglio può istituire apposite Consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento.

7. Le Consulte possono rivolgere al Sindaco ed alla Giunta istanze, petizioni e proposte ed esprimono nelle materie di loro competenza i pareri richiesti dagli organi collegiali.

8. Il funzionamento delle Consulte e la nomina dei loro membri sono disciplinati dal regolamento che deve prevedere l'inserimento delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

(*) Numerazione articolo e rubrica inserita – Delib. C.C. n 150 del 21/12/2011

Articolo 27 ***Le Consulte (*)***

1. Sono istituite:

a) la Consulta per i problemi dell'economia e del lavoro quale organismo di consulenza del Consiglio Comunale, composta da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e quantitativa;

b) la Consulta per le attività sociali in favore degli/delle anziani/e, dei/delle giovani, dei/delle portatori/trici di handicap e per prevenire e contrastare le tossicodipendenze, le devianze e l'emarginazione sociale (*Punto modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94* ;

c) la Consulta delle cittadine per i tempi, la qualità della vita, i servizi della città e la valorizzazione della differenza (*Punto modificato - Deliberazioni C.C. n.35 del 21-22/3/94 e n. 195 del 21.12.99*) ;

d) la Consulta per l'ambiente;

e) la Consulta per la scuola e l'istruzione;

f) la Consulta per l'immigrazione (*Punto aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94*) ;

g) la Consulta per lo sport (*Punto aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*);

h) la Consulta per il turismo (*Punto aggiunto con deliberazione C.C. n. 164 del 7/11/2005*);

i) la Consulta per il decoro della città, articolata su due sezioni territoriali, una per la parte insulare e l'altra per la parte di Terraferma del territorio comunale (*Punto aggiunto con deliberazione C.C. n.164 del 7/11/2005*).

1/bis. Ciascuna delle Consulte istituite ai sensi del comma 1 è disciplinata in ordine alla propria composizione, competenza e funzionamento da un proprio specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 164 del 7/11/2005*) .

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 28 ***Istituti della partecipazione (*)***

1. Gli istituti della partecipazione sono i seguenti.

a) Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare.

1. Le istanze in quanto richieste di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell'attività dell'amministrazione possono essere rivolte al Sindaco o al Dirigente Comunale per materie nelle quali esercitano competenza a rilevanza esterna.

Entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Sindaco, ovvero un Assessore da lui delegato, o il Dirigente comunale rispondono all'istanza.

2. Le petizioni, quale strumento per sottoporre all'attenzione dell'amministrazione specifici problemi e/o avanzare possibili soluzioni, devono essere rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale su richiesta, rispettivamente, di settantacinque (75) e trecento (300) titolari dei diritti di partecipazione.

Entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della petizione l'organo interpellato risponderà alla petizione.

3. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, sono proposte formulate dai titolari dei diritti di partecipazione su materie di competenza comunale, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La verifica dei requisiti formali e sostanziali della proposta è devoluta al Segretario Generale. Successivamente i promotori devono raccogliere, a corredo della proposta, almeno duemila (2000) firme entro il termine di quattro mesi.

Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte di delibera che abbiano rilevanza limitata ad una Municipalità vanno anche indirizzate, e sono comunque trasmesse, al Presidente del Consiglio di Municipalità.

b) Procedimento di istruttoria partecipata.

Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti di competenza del Consiglio comunale, di cui all'art. 42 comma II Tuel, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria partecipata.

L'indizione dell'istruttoria partecipata è decisa dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o di un quarto (1/4) dei consiglieri comunali o di almeno duemila (2.000) titolari dei diritti di partecipazione.

c) Il referendum consultivo.

Il referendum comunale consultivo è un atto di democrazia diretta e deve riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale.

Il referendum consultivo può essere proposto dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o per iniziativa popolare, su richiesta di almeno cinquemila (5.000) titolari dei diritti di partecipazione.

La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
- b) personale del Comune e delle Aziende speciali od istituzioni;
- c) bilanci, tributi e finanza;
- d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
- e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- f) tutela dei diritti delle minoranze.

Il quesito referendario consultivo è approvato se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 15/02/2012*).

2. Con apposito Regolamento il Comune di Venezia disciplina gli istituti della partecipazione.

3. E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune o delle Municipalità su specifici argomenti di interesse collettivo anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta comunale, dei 3/5 componenti il Consiglio comunale, di due Consigli di Municipalità, con deliberazione del Consiglio comunale.

(*) *Articolo sostituito e rubrica inserita – Delib. C.C. n 150. del 21/12/2011.*

Articolo 28 bis (*) ***Referendum abrogativo***

1. Su richiesta di n. 10.000 = elettori residenti, o di n. 3 Consigli Circostrizionali, il Sindaco indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum abrogativo è approvato se ha partecipato alla votazione il 50% più uno dei votanti all'ultima elezione comunale e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio.

(*) *Articolo riformulato – Delib. C.C. n 150. del 21/12/2011*

Articolo 28 ter (*) ***Referendum propositivo e abrogativo/propositivo*** **ABROGATO**

(*) *Articolo aggiunto - Del. C.C. n. 195 del 21/12/1999; articolo abrogato - Delib. C.C. n 150 del 21/12/2011*

Articolo 29 (*)

ABROGATO

(*) *Articolo aggiunto – Delib.. C.C. n. 195 del 21/12/1999; articolo abrogato - Delib. C.C. n 150 del 21/12/2011*

Articolo 30

Diritto di accesso (*)

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.

2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti comunali emanati a' sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa legge. L'accesso ai dati e alle informazioni ambientali è regolato dal D.lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 di “Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (*Comma modificato con deliberazione C.C. n. 150 del 21/02/2011*).

3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

4. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione popolare alle decisioni dell'amministrazione, il Comune assicura la diffusione di tutta la documentazione relativa a iniziative, progetti o interventi oggetto di processi partecipativi. L'informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione (*Comma inserito con deliberazione C.C. n. 150 del 21/02/2011*).

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

Articolo 31

Difensore civico (*)

1. È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

1/bis. Le modalità d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*).

2. Il Difensore civico:

- svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
- non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
- esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali;
- si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito dal regolamento;
- ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale.

(*) Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011

Articolo 32

Difensore civico. Elezione e rapporti con il Consiglio (*)

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di votazione previste per l'approvazione dello statuto, elegge il Difensore civico.

2. Il Difensore civico viene scelto in una lista di candidati esaminata dalla conferenza dei Capigruppo e formata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 comma 2 del presente statuto previo invito a mezzo apposito bando a presentare le candidature.

3. Il Difensore civico dura in carica tre anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97*) .

4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei Consiglieri assegnati.

5. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.

6. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari e ciascun Consiglio Circoscrizionale possono interpellare il Difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.

(*) Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011

Articolo 33

Difensore civico. Requisiti per l'elezione (*)

1. Il Difensore civico deve:

a) risiedere nel comune da almeno cinque anni;

b) dare garanzia di indipendenza ed obiettività (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n. 28/bis del 14/2/97 e n. 37 del 17/2/97*) ;

c) essere, o essere stato iscritto all'Albo degli avvocati o a quello dei procuratori legali o dei dottori commercialisti per almeno 5 anni; ovvero essere magistrato ordinario o amm.vo in quiescenza; ovvero essere docente ordinario o associato in materie giuridico-amministrative; ovvero funzionario in quiescenza dell'amministrazione statale, regionale o degli enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente od equiparata (*Comma modificato con deliberazioni C.C. n.28/bis del 14/2/97 e n.37 del 17/2/97*) .

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere/a comunale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo (*Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21-22/3/94*) .

3. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con il sopravvenire di una tra le cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.

(*) *Rubrica inserita – Delib. C.C. n. 150 del 21/12/2011*

NORME TRANSITORIE

Articolo 1

1. I regolamenti previsti dallo statuto vengono emanati entro un anno dalla sua approvazione.

2. Le articolazioni amministrative di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente statuto vengono attuate secondo criteri di efficienza e gradualità.